

21. 10. 1948
Per conoscenza

L'anno 1948 il giorno 11 del mese di ottobre, in Roma

T r a

L'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo rappresentata dal suo Presidente Comm. Italo Gemini, assistito dall'Avv. Francesco Saverio Cilenti

e

L'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinematografico - rappresentato dal suo Presidente Prof. Luigi Gedda, assistito dallo Architetto Ildo Avetta e dal Procuratore legale Dott. Francesco Angelicchio,

- Premesso che è intendimento delle parti disciplinare di comune intesa l'attività delle sale ricreative cattoliche in relazione ai fini di carattere educativo, morale e religioso da queste perseguiti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1°) - Tutte le sale cinematografiche ricreative cattoliche, che abbiano avuto il nulla-osta quali sale a carattere religioso, indipendentemente dalla loro adesione alla Convenzione ACI-SIAE, debbono osservare le seguenti condizioni:

a) il nulla-osta e la licenza di P.S. devono essere intestati al Parroco o Vice-Parroco o, comunque, ad un religioso;

b) la gestione e la direzione della sala non possono essere affidate che a religiosi o a dirigenti dell'A.C.I.;

c) gli spettacoli non devono avere alcuno scopo di speculazione, in contrasto con le finalità dell'A.C.I.;

d) nelle Sale Ricreative Cattoliche, nel caso di spettacoli cinematografici devono essere proiettati soltanto i film classificati dal C.C.C. per Oratori, Parrocchie e visibili per tutti in pubblica sala o comunque resi tali con correzioni stabilite dal C.C.C.;

e) la pubblicità per gli spettacoli cinematografici, ad eccezione dei film a carattere religioso, nelle località in cui esista un cinematografo dell'industria privata, deve essere limitata soltanto all'esposizione delle fotografie e degli avvisi annunciianti lo spettacolo, affissi nel perimetro dell'edificio ove è ubicato il cinema;

f) le manifestazioni cinematografiche nelle località in cui esiste un cinematografo dell'industria privata, possono aver luogo nelle domeniche e nelle festività riconosciute agli effetti civili e in quelle religiose del patrono o patroni del luogo e in non più di due giorni feriali per settimana.

Art. 2° - In ogni regione, a commissioni costituite presso le sezioni dell'A.G.I.S., poste nei capoluoghi di regione, è affidato il compito di esprimere il parere sull'apertura di nuove sale a carattere religioso e il controllo sull'osservanza delle norme su specificate, stabilite al fine di evitare abusi e sfruttamenti del nulla-osta e delle licenze di esercizio concessi alle sale ricreative cattoliche.

Le Commissioni suddette tenteranno di comporre amichevolmente le eventuali contestazioni o vertenze, redigendo in ogni caso un regolare verbale di componimento o di mancato accordo.

Art. 3° - Nel caso in cui il tentativo di amichevole componimento non riuscisse, le contestazioni di cui agli art. 1°) e 2°) del presente accordo, verranno sottoposte al giudizio di una Commissione Arbitrale Nazionale costituita presso la Sede dell'A.G.I.S.

Le Commissioni previste dall'art. 2° e dal presente articolo saranno composte da due rappresentanti dell'A.G.I.S., da due rappresentanti del Centro Cattolico Cinematografico e saranno presiedute da persona da designarsi d'accordo fra le due organizzazioni.

Art. 4° - Nel caso in cui a seguito di una definitiva decisione emessa dalle Commissioni la sala ricreativa non ottemperi a quanto disposto da dette Commissioni, l'infrazione verrà segnalata alla Commissione Ministeriale per il rilascio del nulla-osta, per la revoca del nulla-osta stesso concesso alla sala in relazione alle finalità perseguite.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ENTE DELLO SPETTACOLO
CENTRO CATTOLICO CINEMATOGRAFICO

Prof. Luigi Gedda

p. L'ASSOCIAZIONE GENERALE
ITALIANA DELLO SPETTACOLO

Comm. Italo Gemini